



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Prot. 27386/2019

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Al Segretario Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa–R.G. 3960/12– Sentenza n. 161/2019 –il Bosco della fate s.n.c. c./ Comune di Pisa– Condanna del Comune di Pisa alle spese di giudizio – per l’importo di € 478, 00 comprensive di accessori come per legge nonché di euro 400,00 oltre accessori e spese vive a seguito della modifica della sentenza di primo grado. (113c12)

Soggetto creditore:

nome e cognome: avv. Sandro Orrù

C.fisc. RROSDR72S26B745F

studio in Navacchio 56023, via Carlo Cammeo 1

Importo complessivo del debito: € 631,49

€ 50,00 = residuo spese primo grado

€ 7, 50 = spese generali (15%)

€ 2, 30 = cpa (4%)

€ 478,00 = spese di lite secondo grado

€ 7170 = spese generali (15%)

€ 21,99 = cpa (4%)

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

x art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio di cui all’art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

-il Comune di Pisa decideva di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n.997/2012 che aveva condannato il Comune al pagamento di spese superiori all'importo della sanzione oggetto di opposizione.

- Con sentenza n.161/2019 il Tribunale di Pisa ha modificato la sentenza del Giudice di Pace condannando il Comune di Pisa a pagare anzichè euro 350,00, €400,00 oltre accessori e spese vive e statuendo poi le spese per il grado di appello in € 478,00 oltre spese generali e cpa

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

non si ravvisano profili di responsabilità;

si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- relazione dell'Avvocatura civica

- sentenza n. 161/2019 del Tribunale di Pisa

-sentenza n. 997/2012 del giudice di Pace di Pisa

-dichiarazione in cui l'avvocato si dichiara antistatario sottoscritta dal cliente.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

Relazione avvocatura civica

Sentenza Tribunale di Pisa n.161/2019. Comune di Pisa c/ Il Bosco delle Fate s.n.c. (113c2012)

Il Comune di Pisa decise di proporre appello avverso la sentenza n.977/2012 unicamente in relazione alla statuizione sulle spese di condanna.

Il Giudice di pace, infatti, aveva condannato il Comune al pagamento di spese di condanna superiori all'importo della sanzione elevata, e ciò in violazione della norma di cui all'art. 91 4° comma c.p.c. laddove prevede che *“Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda”*.

Più precisamente la sanzione prevista per l'occupazione abusiva di suolo pubblico era pari ad € 159,00, quindi inferiore alla somma di € 350,00, oltre iva e cap comminati dal Giudice di pace di Pisa.

Situazioni del genere si erano verificate più volte. Allora, su richiesta espressa della Polizia municipale, fu deciso di proporre un solo appello su tale capo della sentenza per verificare l'orientamento del tribunale di Pisa.

Sul punto, infatti, non vi era ancora giurisprudenza, essendo stata introdotta da poco la modifica dell'art. 91 c.p.c.

La causa, peraltro, a seguito del trasferimento del Giudice e del congelamento del ruolo del medesimo, è stata trattenuta a sentenza unicamente nel 2019, quando l'orientamento giurisprudenziale su tale comma dell'art. 91 c.p.c. era divenuto chiaro nel senso indicato in sentenza.

Con sentenze n.9556/2014, n.8806/2015, n.29145/2017, infatti, la Cassazione ha chiarito che tale norma, secondo la sua interpretazione strettamente letterale, si applica unicamente ai giudizi pronunciati secondo equità, e non ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative.

La Cassazione ha ritenuto, infatti, che, se è vero che nei giudizi il cui valore è ricompreso nell'importo di € 1.110= la parte può stare in giudizio personalmente (cioè senza bisogno della difesa tecnica di un legale), laddove l'oggetto del giudizio debba essere deciso secondo diritto, come nel caso di specie, è necessaria una difesa tecnica.

Le eventuali spese di condanna, allora, devono necessariamente rispettare i parametri vigenti in materia di onorari degli avvocati.

Un'interpretazione strettamente letterale della norma sarebbe incostituzionale poiché in violazione dell'art. 24 della Costituzione sull'esercizio di difesa.

Con la sentenza n. 161/2019 il Tribunale ha preso atto della giurisprudenza nel frattempo formatasi, condannando il Comune al pagamento delle spese legali, sia del primo che del secondo grado.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri

(113c2012)

(113-2012)

Sentenza n. 161/2019 pubbl. il 21/02/2019

RG n. 3960/2012

Repert. n. 330/2019 del 22/02/2019

Repubblica Italiana

Tribunale di Pisa

In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 21/02/2019 il giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3960/2012 tra le parti:

Appellante: COMUNE DI PISA (00341620508), in personale del Dirigente della Polizia municipale, dott. Massimo Bortuzzoli in qualità di rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 bis dello Statuto del Comune di Pisa del 18/1/2001, rappresentato e difeso agli avv. Susanna Caponi (CPNSNN56S68E625Z), Gloria Lazzeri (LZZGLR62T62D612P) e Giuseppina Gigliotti (GGLGPP54E51C352V) in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura civica in Pisa, via degli Uffici n. 1;
Appellato: IL BOSCO DELLE FATE S.N.C. (P. Iva 01852100500), in persona del legale rappresentante Mirko Silvestrini, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Orrù (RROSDR72S26B745F) giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado;

Ritenuto in fatto ed in diritto

Il Comune di Pisa ha promosso appello di fronte a questo Tribunale avverso la sentenza n. 997/2012, depositata il 26/07/2012 dal Giudice di Pace di Pisa nel procedimento iscritto al R.G. n. 1470/2012. Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace la società Il bosco delle fate snc ha chiesto l'annullamento di due verbali: il n. 15566/C e il n. 21762/C, elevati dagli agenti di Polizia Municipale in data 26/4/2012; verbali con cui veniva contestata l'occupazione del suolo pubblico per circa 15 mq oltre l'orario consentito. Il Comune di Pisa si è costituito nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace ha emanato la sentenza n. 997/2012 accogliendo il ricorso e annullando la sanzione amministrativa comminata. Con la stessa sentenza, poi, il Comune di Pisa è stato condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in € 350,00 oltre iva e cpa come per legge.

Il Comune di Pisa ha appellato tale sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite e ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. In particolare, il Comune ha allegato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 c.p.c.: *"Nelle cause previste dall'art. 81, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda"*; essendo la causa oggetto di decisione del Giudice di Pace

Sentenza n. 161/2019 pubbl. il 21/02/2019

RG n. 3960/2012

Repert. n. 330/2019 del 22/02/2019

una delle cause previste dall'art. 81, 1° comma c.p.c. (ovverosia una delle cause in cui la parte, stante l'esiguo valore della domanda, potrebbe stare in giudizio personalmente) il Comune, secondo l'appellante, non avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese di lite per un importo superiore al valore della domanda –nel caso di specie, dunque, per un importo non superiore ad € 159,00.

La parte appellata si è opposta a tale ricostruzione, deducendo che l'art. 91, comma 4 c.p.c. andrebbe interpretato alla luce dell'introduzione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati entrati in vigore nel 2012 e conseguentemente, ha chiesto la rideterminazione delle spese dell'appellata sentenza alla luce di detti parametri -stabiliti nel D.M. n. 140/2012. Ha poi allegato che l'art. 91, comma 4 c.p.c., se applicato, comporterebbe una grave violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione. L'appellato ha argomentato sul fatto che la limitazione dell'ammontare della liquidazione delle spese al valore della domanda implicherebbe una compressione del diritto alla difesa - inviolabile ex art. 24 Cost. Infatti, pur non essendo necessaria, nelle controversie di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad € 1.100,00, l'assistenza di un legale (ex art. 82 cod. proc. civ., comma 1), apporta tale limite alla possibile liquidazione delle spese significherebbe imporre contestualmente alla parte di rinunciare al suo diritto alla difesa tecnica, in quanto le si negherebbe la possibilità di un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Questo Giudice ritiene di dover preliminarmente esaminare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 91, comma 4, e prima ancora dell'art. 81, comma 1 c.p.c. a cui il primo fa rinvio. A tal proposito rilevante è il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, a mente del quale: *"l'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione [...] a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada."* (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 9556/2014).

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione l'art. 91, comma 4 c.p.c., nell'operare il rinvio all'art. 81, comma 1 c.p.c., fa riferimento alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l'art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del quale *"il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, [...]"*. In particolare, il ricorso è stato proposto dinanzi al

Giudice di Pace in forza degli artt. 22 e 23 della l.n. 689/1981; ebbene, ai sensi dell'oramai abrogato art. 23, comma 11, ultima parte, della appena citata legge, era espressamente previsto che: *"nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, comma 2 c.p.c."*.

Ne consegue che non può essere ritenuto applicabile l'art. 91, comma 4 c.p.c., ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal suo valore, è soggetta alle regole di giudizio secondo diritto e non secondo equità. La situazione appena descritta non è mutata con la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150/2011, il quale, all'art. 7, comma 10 (*"Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada"*), riproduce la disposizione di cui all'abrogato art. 23, comma 11, della l. n. 689/1981, stabilendo che *"Non si applica l'art. 113 cod. proc. civ., comma 2"*.

Si può pertanto affermare che il limite fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c. vale solo per il giudizio celebrato davanti al Giudice di Pace e nei limiti della sua competenza equitativa (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 29145/2017); sicché non vi rientra il caso in esame che è sottratto alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, sent. N. 8961/2016).

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte appellata è dunque irrilevante alla luce di tale orientamento.

Le spese di lite del primo grado in favore del Bosco delle Fate snc, calcolate in quella sede in via equitativa, vanno quindi rideterminate alla luce dei parametri del D.M. n. 140/2012 e sono liquidate in € 400,00 oltre accessori e spese vive.

Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va infatti respinto l'argomento del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa – sostenuto dal Comune di Pisa – alla luce del chiaro tenore letterale della norma.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede:

modificando la sentenza di primo grado, condanna il Comune di Pisa a pagare € 400,00 oltre accessori e spese vive, in favore della snc Il Bosco delle Fate.

Condanna inoltre l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato per il grado d'appello, che liquida in € 478,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Pisa, 21/02/2019

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi

Firmato Da: PASTACALDI LAURA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e24c73196c7d7b7e7a1b2e2dd73a1b



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1470/2012 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

Ditta "IL BOSCO delle FATE", in persona del legale rappresentante
sig. Mirko Silvestrini, con sede in Pisa, P.zza S. Omobono n° 12,
rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Orrù, con Studio in Navacchio
(PI), via Tosco Romagnola n° 2021,

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale in persona del
Sindaco pro tempore, costituito in atti a cura del Vice Com.te della P.M.
dr. Paolo Migliorini,

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 9.07.2012 sulle
seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare il p.v. di
contestazione violazione al CdS n° 15566/C del 26.04.2012 ed il p.v. di

Sent. n. 397/201
del 9.7.201
R.G. n. 1470/12
Rep. n. //
Cron. n. 4724/12

Sentenza dep. 26.7.1

207/02/11
7/7/12

OGGETTO:
Opposizione a
sanzione
amministrativa

contestazione violazione n° 21762/C emessi dalla P.M. del Comune di Pisa, per tutti i motivi espressi in narrativa."

opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa prendere atto che, questa Amm.ne conferma la piena legittimità degli atti e chiede che il ricorso venga respinto."

FATTO E DIRITTO

Il sig. Silvestrini Mirko, quale legale rappresentante della Ditta "Il Bosco delle Fate" proponeva ricorso, per mezzo di proprio procuratore, avverso i verbali di contestazione indicati in epigrafe spiegando di essere in possesso dell'autorizzazione n° 8196 del 16.04.2012, in forza della quale gli era stata concessa l'occupazione temporanea di suolo pubblico dal giorno 17.04.2012 al giorno 30.04.2012 in P.zza S. Omobono dalle ore 14,00 alle ore 23,59 di ogni giorno, così contestando le affermazioni della P.M. accertatrice che riteneva la concessione valida sino alle ore 22,00. Depositava allegati al ricorso sia i verbali di contestazione notificatigli, sia la concessione di cui sopra, ed insisteva per l'annullamento dei verbali opposti con vittoria di spese di lite.

La P.M. di Pisa si costituiva e cercava di chiarire gli errori commessi nella compilazione del primo verbale, continuando a sostenere che la concessione era valida fino alle ore 22,00 mentre il ricorrente alle ore 23,41 continuava l'occupazione, insistendo per il rigetto del ricorso. All'udienza stabilita per la discussione, è presente per il ricorrente l'avv. Orrù che precisa quanto già affermato in ricorso e mostra l'orario di occupazione previsto dalla concessione n° 8196 rilasciata alla Ditta



ricorrente (dalle ore 14,00 alle ore 23,59). Nessuno è presente per l'Amm.ne opposta che tuttavia si è costituita e nelle memorie ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo la piena legittimità dei verbali opposti. Il g.dip., esaminati gli atti, ritiene che al momento del verbale di contestazione (ore 23,41) l'autorizzazione della ditta ricorrente fosse ancora operante, in quanto l'orario di termine era quello previsto dalla SEPI cioè 23,59. Tralascia qualunque osservazione circa la verbalizzazione e la successiva correzione della stessa. Accoglie il ricorso ed annulla i verbali opposti. Condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite, quantificate in via equitativa, in €. 350,00 oltre iva e cap come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisa, preso atto del risultato dell'istruzione, accoglie il ricorso ed annulla i verbali d'accertamento opposti. Condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite, complessivamente quantificate, in via equitativa, in €. 350,00 oltre iva e cap come per legge.

Pisa li 09.07.2012

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Ermanno SANZO

STUDIO LEGALE
AVV. SANDRO ORRÙ



56021 NAVACCHIO (PI)
Via Carlo Cammeo, 1
Tel. 050.776183 - Fax 050.0987803
Cell. 347.6180424
e-mail: sorrù@vodafone.it
Pec: studiolegaleorru@pec.it

Navacchio, 26 febbraio 2019

Oggetto: causa civile n. 1470/2012

Il sottoscritto Avv. Sandro Orrù, difensore della ditta "Il bosco delle fate" e del di lui titolare, Sig. Mirko Silvestrini, si dichiara antistatario nella causa in oggetto e chiede pertanto che le spese legali liquidate dal Tribunale di Pisa per detta causa vengano corrisposte direttamente allo scrivente sul seguente IBAN: IT16C0200814006000005207124.

Avv. Sandro Orrù

Per accettazione e conferma

Mirko Silvestrini

E' autentica

Avv. Sandro Orrù

